

STUDIO LEGALE  
AVV. MARINA PIETROPOLI  
Via della Resistenza n. 134 - 70125 BARI  
tel. 080.5640853 - fax 080.5018819  
e.mail: info@studiolegalepietropoli.it

E' URGENTE

Bari, - 8 FEB. 2016

TRIBUNALE CIVILE DI BARI - SEZIONE LAVORO

RICORSO

per il Sig. Damiano TATULLI (TTLDMN60P14F284W) nato a Molfetta (BA) il 14/09/1960, ivi residente alla Via Nino Bixio n. 119, rappresentato e difeso dell'Avv. Marina Pietropoli (C.F. PTRMRN73T69D883F - fax n. 080.5018819 - avv.pietropoli@pcc.studiolegalepietropoli.it) in virtù di mandato a margine del presente atto, presso e nel cui studio in Bari, alla Via della Resistenza n. 134 elettivamente domicilia, *ricorrente*,

CONTRO

la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. 97210890584) in persona del suo Direttore e rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Mario Carucci n. 71, *resistente*.

NONCHÉ

di tutti i dipendenti controinteressati inseriti nella graduatoria generale di merito prot. n. 29524/RI/2014 del 03.12.2014, nella graduatoria generale di merito modificata con prot. n. 5554/RI/2015 del 02.03.2015, e nella graduatoria generale di merito prot. n. 18173/RI/2015 del 11.08.2015, tutte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e relative alla procedura selettiva avviata con determinazione prot. n. 37812/2010, per l'attuazione di complessivi 334 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 ovvero dalla data di inserimento nell'organico dell'Agenzia delle Dogane qualora successiva al 1° gennaio 2010, *potenziali resistenti*,

PREMESSO IN FATTO

1. Il Sig. Damiano Tatulli è dipendente a tempo indeterminato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inquadrato nella terza area F3, attualmente in forza




PROCURA AD LITEM

Avv. Marina Pietropoli

Io sottoscritto DAMIANO TATULLI (TTLDMN60P14F284W), La delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, in ogni sua fase, anche esecutiva, e grado, all'uopo conferendo le poteri e facoltà di cui all'art. 84 c.p.c., ivi comprese le facoltà di conciliare, transigere, rinunciare, accettare rinunzie, riassumere il giudizio, proporre domande riconvenzionali, chiedere provvedimenti cautelari, chiamare in causa terzi, e farsi sostituire nelle funzioni difensive, con promessa di rate e valido. Informato dei miei diritti ai sensi del D. Lgs. n. 100/03 e s.m.i., autorizzo il trattamento dei miei dati personali ed eleggo domicilio presso il suo studio legale in Bari, alla Via della Resistenza n. 134.

E' autografa la sottoscrizione



presso Area Gestione dei Tributi Servizio Autorizzazioni e Licenze.

2. In data 05.03.2014 il ricorrente presentava domanda di partecipazione alla procedura selettiva avviata per l'attuazione di complessivi 334 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 ovvero dalla data di inserimento nell'organico dell'Agenzia delle Dogane qualora successiva al 1° gennaio 2010 (all. 4).

3. La Determinazione Prot. n. 2662/RI/2014 del 04.02.2014 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indicava le istruzioni operative per la definizione della procedura selettiva, le modalità di presentazione delle domande, di partecipazione e, all'art. 3; i titoli valutabili (all.2).

4. Nello specifico, il predetto articolo prevedeva:

*“Titoli valutabili*

*1. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per lo sviluppo economico con decorrenza dal 1° gennaio 2010, sono valutabili i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 2009.*

*2. Le categorie di titoli valutabili sono due, l'esperienza professionale (A) e i titoli di studio (B).*

*A) Esperienza professionale: fa riferimento al servizio effettivamente svolto dal dipendente; ciò che rileva nell'ambito della presente procedura selettiva è, quindi, l'inquadramento economico del dipendente – e non quello meramente giuridico, ove eccezionalmente non coincidente con quello economico – in quanto solo quest'ultimo è connesso alle funzioni effettivamente svolte e implica l'acquisizione di un'effettiva esperienza professionale.*

*E' valutabile il servizio di ruolo effettivamente prestato presso una pubblica Amministrazione che rientri nell'ambito di applicazione dell'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.*

*È valutabile il servizio a tempo parziale in proporzione alla percentuale di tempo lavorato.*

*Non sono valutabili quali esperienza professionale effettivamente maturata nelle aree funzionali dell'Agenzia delle Dogane o delle altre pubbliche Amministrazioni i periodi di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ossia i periodi di servizio militare di leva, di ferma volontaria e di rafferma. Infatti, in attuazione di quanto disposto dal comma 9 del citato art. 77 e in coerenza con quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza n. 26562 depositata il 5 novembre 2008, le norme di cui al medesimo art. 77 non sono applicabili alle procedure selettive interne ma solo ai pubblici concorsi banditi dalle pubbliche Amministrazioni “per l'assunzione o l'immissione di personale esterno”.*

*In coerenza con quanto richiesto dagli Organi di controllo, nell'ambito dell'esperienza professionale sono valutati anche l'attività svolta e i risultati conseguiti dai dipendenti, rilevati sulla base di parametri oggettivi connessi allo svolgi-*

mento di particolari incarichi conferiti dall'Agenzia delle Dogane, come previsto dal successivo punto A3.

Nel dettaglio, sono previste quattro sottocategorie del titolo "esperienza professionale", valutabili con un diverso punteggio:

A1) Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle Dogane o altre pubbliche Amministrazioni nella fascia retributiva F2 della terza area, valutabile con punti 1 per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre.

Ove nel totale del servizio effettivo complessivamente ascrivibile alla presente categoria A1 risulti una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi non si computa. 8

A2) Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle Dogane o altre pubbliche Amministrazioni nelle fasce retributive inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,75 per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre.

Ove nel totale del servizio effettivo complessivamente ascrivibile alla presente categoria A2 risulti una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi non si computa.

A3) Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane (a titolo esemplificativo: sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento; partecipazione a commissioni, comitati, team antifrode doganale, gruppi di lavoro/studio/progetto; docenze), valutabile con il punteggio di 0,25 per ciascun incarico, per un massimo complessivo di punti 2,5.

Sul piano generale, incarichi valutabili sono quelli conferiti o dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche, ovvero dal Direttore o Reggente dell'Ufficio. Sono valutabili gli incarichi coerenti con il modello organizzativo dell'Agenzia e con i contratti decentrati territoriali e che implicano l'attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato.

La partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro/studio/progetto, costituisce incarico valutabile ove tali organismi siano stati istituiti dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche.

L'incarico relativo alla "sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento" è valutabile solo ove la sostituzione abbia avuto una durata pari ad almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in relazione alla presente categoria di titoli sarà riportato sinteticamente - a cura dell'Amministrazione competente alla valutazione - nell'apposita scheda di valutazione dei risultati di cui all'allegato B (riservato all'Amministrazione), in coerenza con quanto richiesto dagli Organi di controllo.

Lo specifico punteggio attribuito in relazione a ciascuno degli incarichi autocertificati dal candidato sarà indicato - a seguito di opportuna verifica - nell'apposito spazio della relativa domanda di partecipazione riservato all'Amministrazione (cfr. all. A).

A4) Effettivo espletamento di servizio in posizione corrispondente all'area e fascia retributiva per la quale si concorre o superiore, sulla base di un provvedimento di inquadramento giuridico-economico adottato dall'Amministrazione finanziaria e risultante dallo stato matricolare del dipendente: per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre: punti 1,75.

Ove nel totale del servizio effettivo complessivamente ascrivibile alla presente categoria A4 risulti una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi non si computa.

*Il punteggio massimo complessivamente attribuibile per l'esperienza professionale effettivamente maturata è pari a punti 25.*

*B) Titoli di studio: sono suscettibili di valutazione più titoli di studio, ma i relativi punteggi non sono cumulabili, in quanto il titolo di studio più elevato assorbe gli altri.*

*B1) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 13;*

*B2) laurea (L) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti 17;*

*B3) laurea specialistica (LS) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti 21;*

*B4) specializzazione post lauream, dottorato di ricerca, seconda laurea: punti 23;*

*B5) punteggio aggiuntivo per corsi di perfezionamento/master post universitari di durata almeno annuale o abilitazione all'esercizio delle professioni: punti 2.*

*Non sono valutabili nell'ambito della categoria "titoli di studio" i corsi formativi/master ovvero i titoli di studio comunque denominati acquisiti a seguito di un intervento formativo finanziato dall'Agenzia.*

*Sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, [www.miur.it](http://www.miur.it), nell'ambito della sezione "Università", esiste un'apposita sub sezione dedicata alle "Equipollenze ed equiparazioni tra titoli italiani".*

*Il punteggio massimo complessivamente attribuibile per i titoli di studio è pari a punti 25."*

5. Ed il successivo art. 4 stabiliva che:

*"4. Qualora nella suddetta graduatoria di merito, si verificano situazioni di parità di punteggio tali da incidere sull'individuazione degli aventi diritto all'attribuzione della fascia retributiva F3 della terza area, i candidati interessati dovranno sostenere una prova teorico-pratica consistente in un colloquio di fronte a una Commissione esaminatrice, vertente sulle seguenti materie e argomenti:*

*a) Fini istituzionali, attribuzioni, organi e attività dell'Agenzia delle Dogane;*

*b) Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;*

*c) Normativa in materia di dogane e accise.*

*5. Alla suddetta prova – che si svolgerà a livello centrale – sovrintenderà una Commissione esaminatrice appositamente nominata dal Direttore centrale del personale dell'Agenzia con determinazione che sarà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia stessa [www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it), Area Dogane, sezione "Amministrazione trasparente", sub "Bandi di concorso", sub "Selezioni interne".*

*6. La mancata presentazione dei candidati interessati nella sede e nel giorno stabilito dalla competente Commissione esaminatrice per l'effettuazione del colloquio comporta la posposizione dei medesimi candidati nella relativa graduatoria di merito rispetto a tutti coloro che parteciperanno, invece, alla prova stessa e si posizioneranno in base al punteggio riportato.*

*7. Qualora, pur a seguito dell'espletamento della prova teorico-pratica, permangano situazioni di parità di punteggio tali da incidere sull'individuazione degli aventi diritto all'attribuzione della fascia retributiva F3 della terza area, si applicherà l'art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni.*

*8. Conseguiranno l'inquadramento nella fascia retributiva F3 della terza area con decorrenza dal 1° gennaio 2010 – ovvero dalla data di inserimento nell'organico dell'Agenzia delle Dogane qualora successiva alla suddetta data – i candidati che, in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, si collocheranno nella relativa graduatoria di merito entro la 385a posizione."*

6. La domanda di partecipazione andava effettuata in base al modulo A allegato alla Determina n. 2662/RI/2014, autocertificando i titoli posseduti e dichiarando il punteggio per detti titoli.

7. Nella domanda di partecipazione il ricorrente autocertificava una serie di titoli valutabili, attribuendosi un punteggio totale di 32,25 punti.

8. Il ricorrente dichiarava nella domanda il seguente punteggio: A1) punti 4; A2) punti 12,75; A3) punti 2,5; B3) punti 13; per un totale di punti 19,25 per la voce A) esperienza professionale e di punti 13 per la voce B) titoli di studio, per un punteggio totale (A+B) di punti 32,25.

9. Nello specifico, nella Sezione domanda "A3) Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane, valutabile con un punteggio di 0,25 per ciascun incarico, per un massimo complessivo di punti 2,5", il ricorrente dichiarava di aver svolto i seguenti incarichi:

- 1) incarico di formatore scanner, conferito dal Direttore Regionale Puglia a Basilicata con attestato prot. n. 2002 - 7993 del 13.03.2002, punti 0,25;
- 2) incarico di partecipazione seminario CITES, conferito dal Direttore circoscrizione Bari con provvedimento prot. n. 17223 del 18.10.2002, punti 0,25;
- 3) incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione D. Lvo n. 626/94, conferito dal Direttore Circoscrizione di Bari con ordine di servizio n. 380 prot. n. 20021 del 03.12.2002, punti 0,25;
- 4) incarico di Tutor E-Learning Progetto AIDA, conferito dall'Agenzia Centrale - Arca P.O.I. con attestato prot. n. 327 del 29.01.2003, punti 0,25;
- 5) incarico di Capo Servizio Viaggiatori, conferito dal Direttore Circoscrizione di Bari con ordine di servizio prot. n. 17291 del 12.08.2003, punti 0,25;
- 6) incarico di Capo Squadra Servizio Prevenzione Incendi, conferito dal Direttore Circoscrizione Bari con ordine di servizio n. 413 prot. n. 9849 del 19.04.2004,

punti 0,25;

- 7) incarico di capo servizio accertamento e controlli, conferito dal Direttore circoscrizione di Bari con o.d.s. prot. n. 2390 del 31.05.2005, punti 0,25;
- 8) incarico di Capo Ufficio, conferito dal Direttore Circoscrizione Bari con ordine di servizio n. 450 prot. n. 2005-4239 del 21.02.2005, punti 0,25;
- 9) incarico di Referente Unità di Crisi Operativa, conferito dal Direttore Circoscrizione Bari con disposizione prot. n. 8/RIS del 21.01.2005, punti 0,25;
- 10) incarico di Capo Squadra Servizio Scanner, conferito dal Direttore Circoscrizione Bari con integrazione di ordine del servizio prot. n. 2005-55/RIS del 31.03.2005, punti 0,25;
- 11) incarico di Capo Staff del Direttore, conferito dal Direttore U.D. Bari con provvedimento prot. n. 2006-21880 del 22.01.2006, punti 0,25;
- 12) incarico di Responsabile Programmazione e Controllo Operativo, conferito dal Direttore U.D. Bari con provvedimento prot. n. 2006-22411 del 24.01.2006, punti 0,25;
- 13) incarico di Servizio Rilascio Autorizzazioni Regimi TPA – TPP e art. 214 TULD, conferito dal Direttore U.D. Bari con disposizione prot. n. 2007-20228 del 17.05.2007, punti 0,25;
- 14) incarico di Servizio Rilascio Autorizzazioni, conferito dal Direttore U.D. Bari con disposizione prot. n. 2007-31550 del 31.07.2007, punti 0,25;
- 15) incarico di rilascio e firma autorizzazioni al S.T.D. EDI, conferito dal Direttore U.D. Bari con provv. prot. n. 2008-12389 del 06.03.2008, punti 0,25;
- 16) incarico di Direttore sostituto, conferito dal Direttore U.D. Bari con provvedimento prot. n. 2007-33164 del 09.08.2007, punti 0,25;
- 17) incarico di Responsabile di Servizio, conferito dal Direttore U.D. Bari con ordine di servizio prot. n. 2009-38450 del 07.08.2009, punti 0,25.

10. Con graduatoria generale di merito dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 29524/RI/2014 del 03.12.2014, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia in data 05.12.2014, l'Amministrazione resistente riconosceva al ricorrente un punteggio complessivo di 30,75 (all. 47).

11. Il ricorrente, pertanto, si collocava al 453° posto di tale graduatoria, non risultando vincitore.

12. A seguito dell'effettuato accesso agli atti, il ricorrente apprendeva che l'Agenzia, con riferimento ai titoli valutabili di cui al punto "A3) *Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane, valutabile con un punteggio di 0,25 per ciascun incarico, per un massimo complessivo di punti 2,5*", aveva attribuito esclusivamente punti 1,00.

13. L'Agenzia, infatti, riconosceva come valutabili solo quattro degli incarichi indicati nella domanda di partecipazione, ovvero quelli riportati all'innanzi punto 9 ai numeri 8), 9), 12) e 17), attribuendo 0,25 punti cadauno.

14. E non attribuiva, invece, punteggio ai restanti tredici incarichi, di cui al punto 9 ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 10), 11), 13), 14), 15) e 16) ritenendoli "non attribuibili", "non valutabili" o "incarichi rientranti nella normale attività del candidato".

15. In data 05.02.2015 il ricorrente presentava domanda di riesame, riscontrata negativamente dalla Direzione Interregionale con nota prot. 2015-12561/R.U. datata 28.05.2015 (all. 6).

16. Stante l'evidente erronità di tale riscontro negativo, il ricorrente chiedeva dall'Ufficio delle Dogane in cui presta servizio attestazione a conferma degli incarichi espletati di cui all'innanzi punto 9 ai nn. 5), 7) e 10) (all. ti 9,10).

17. Ottenuta detta attestazione, veniva presentata nuova domanda di riesame che aveva esito negativo, come da nota prot. 2015-14503/R.U. del 23.06.2015, rite-

nendo l'Agenzia di non poter prendere in considerazione documentazione tardiva e, più in generale, che un secondo riesame avrebbe determinato *“una disparità di trattamento rispetto alla situazione di altri partecipanti alla selezione che – come il sig. Tatulli – hanno avanzato richiesta di riesame ed hanno ottenuto un unico riscontro ...”* (all. 12).

18. Nelle more, veniva pubblicata la graduatoria prot. n. 5554/RI/2015 datata 02.03.2015, in cui il ricorrente si collocava al 453° posto di tale graduatoria; ed infine la graduatoria prot. n. 18173/RI/2015 del 11.08.2015 dei 334 vincitori (all. 48,49).

19. La mancata e/o errata valutazione da parte dall'Agenzia dei titoli dichiarati e posseduti dal ricorrente, sorretta peraltro da motivazione generica, palesemente errata ed anche smentita per documenti, è illegittima e crea indubbio pregiudizio al ricorrente.

20. Se l'Agenzia avesse computato anche solo sei dei tredici incarichi indicati dal ricorrente e non valutati, egli avrebbe ottenuto nella voce A3) il punteggio massimo complessivo di 2,50, e, con un totale di punti 32,25, si sarebbe collocato dal 249° al 263° posto in graduatoria, risultando vincitore.

21. Anche un parziale riconoscimento di soli tre dei titoli dichiarati e non computati, con riconoscimento di ulteriori 0,75 punti rispetto al punteggio complessivo attribuito di 30,75 (con un totale di punti 31,50), avrebbe consentito al ricorrente di collocarsi in posizione utile, ossia dal 302° al 343° posto in graduatoria ed a parità di punteggio con altri 42 dipendenti, per sostenere una prova teorico-pratica al fine di poter risultare vincitore degli ulteriori posti disponibili.

22. È indubbio, quindi, l'interesse del ricorrente ad impugnare e far disapplicare tutti gli atti amministrativi illegittimi, la determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 29524/RJ/2014 del 03.12.2014, prot. n. 5554/RI/2015



del 02.03.2015 e prot. n. 18173/RI/2015 del 11.08.2015, nonché le note prot. n. 2015-12561/R.U. del 28.05.2015 e prot. n. 2015-14503/R.U. del 23.06.2015, e ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto; ed a vedere accertato e riconosciuto l'effettuato espletamento degli incarichi particolari, il corretto punteggio e, conseguentemente, il collocamento della corretta posizione in graduatoria con l'attribuzione del dovuto inquadramento professionale ed economico.

o o o

### RITENUTO IN DIRITTO

23. La Determ. prot. n. 2662/RI/2014 prevede all'art. 3, comma 1:

*"A3) Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane (a titolo esemplificativo: sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento; partecipazione a commissioni, comitati, team antifrode doganale, gruppi di lavoro/studio/progetto; docenze), valutabile con il punteggio di 0,25 per ciascun incarico, per un massimo complessivo di punti 2,5.*

*Sul piano generale, incarichi valutabili sono quelli conferiti o dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche, ovvero dal Direttore o Reggente dell'Ufficio. Sono valutabili gli incarichi coerenti con il modello organizzativo dell'Agenzia e con i contratti decentrati territoriali e che implicano l'attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato.*

*La partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro/studio/progetto, costituisce incarico valutabile ove tali organismi siano stati istituiti dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche.*

*L'incarico relativo alla "sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento" è valutabile solo ove la sostituzione abbia avuto una durata pari ad almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.*

*Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in relazione alla presente categoria di titoli sarà riportato sinteticamente – a cura dell'Amministrazione competente alla valutazione – nell'apposita scheda di valutazione dei risultati di cui all'allegato B (riservato all'Amministrazione), in coerenza con quanto richiesto dagli Organi di controllo.*

*Lo specifico punteggio attribuito in relazione a ciascuno degli incarichi autocertificati dal candidato sarà indicato – a seguito di opportuna verifica – nell'apposito spazio della relativa domanda di partecipazione riservato all'Amministrazione...".*

24. L'Agenzia illegittimamente ha ritenuto gli incarichi specificati al capitolo 9 ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 10), 11), 13), 14), 15) e 16) come non valutabili o rientranti nella normale attività del candidato, ricorrendo invece i presupposti descritti nell'innanzi menzionato articolo per la loro positiva valutazione e

l'attribuzione del relativo punteggio al ricorrente.

Detti incarichi, infatti:

- sono stati tutti attribuiti dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche, ovvero dal Direttore o Reggente dell'Ufficio;

- non rientravano nell'ordinaria attività dell'Ufficio a cui il dipendente era assegnato;

- implicavano l'attribuzione di attività e funzioni ulteriori, con assunzione di particolari responsabilità in capo al lavoratore ed esplicazione di peculiari conoscenze e capacità, acquisite anche a mezzo di appositi corsi di formazione.

L'effettivo espletamento di detti incarichi, inoltre, era attestato ed attestabile per documenti, peraltro tutti in possesso di parte datoriale trattandosi di incarichi conferiti dalla stessa Agenzia.

In dettaglio, si specifica quanto segue.

A. Sull'INCARICO DI PARTECIPAZIONE SEMINARIO CITES, conferito dal Direttore circoscrizione di Bari con provvedimento prot. n. 17223 del 18.10.2002, di cui al punto 9.2).

La Sottocommissione ha considerato non attribuibile il punteggio relativo a detto incarico; ed in sede di riesame è stato esplicitato che la partecipazione ad un seminario non costituisce un particolare incarico né comporta attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto all'attività svolta.

25. La mancata valutazione dell'incarico è illegittima, sussistendo tutte le condizioni previste dal bando per l'attribuzione del dovuto punteggio.

26. Il seminario CITES, della durata di due giorni, era organizzato dal Corpo Forestale dello Stato e dall'Agenzia delle Dogane, ed è consistito nella costituzione di un gruppo di lavoro (Agenzia Dogane e N.O.C. - Nuclei Operativi Cites), finalizzato a pianificare e condividere i nuovi metodi di controllo in ambito doganale sul

commercio internazionale di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

27. Non si trattava, pertanto, di una partecipazione ad un semplice seminario ma di una "partecipazione a ... gruppi di lavoro/studio/progetto", così come previsto dalla Determ. Direttoriale prot. n. 2662/RI/2014.

28. L'incarico di frequenza è stato conferito dal Reggente dell'Ufficio, era coerente con il modello organizzativo dell'Agenzia, e implicava l'attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'ufficio del ricorrente, che era "addetto alle verifiche esterne presso le aziende", come da O.d.S. n. 365 (all.20).

**B. Sull'INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D. LVO N. 626/94**, conferito dal Direttore Circoscrizione di Bari con ordine di servizio prot. n. 20021 del 03.12.2002, di cui al punto 9. 3).

La Sottocommissione istituita per l'istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura ha considerato non valutabile il punteggio relativo a detto incarico; ed in sede di riesame è stato esplicitato che la nomina a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e la relativa attività, non costituisce espressione di capacità o competenze professionali attinenti in maniera specifica all'attività dell'Agenzia.

29. Preso atto che la nomina non è contestata, la mancata valutazione dell'incarico è illegittimità.

30. Non si può ritenere slegato dall'attività propria dell'Agenzia detto incarico, che per la sua stessa natura richiede specifiche capacità di valutazione del rischio e, quindi, una approfondita conoscenza dell'attività propria della Agenzia.

31. Ai sensi di detta normativa, i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dovevano possedere capacità adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, ed in base all'art.9:

*"1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazio-*

*ne delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21. 2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; e) le prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto."*

32. L'attività del Responsabile presupponeva, quindi, una approfondita conoscenza dell'organizzazione del lavoro, degli impianti e delle attività doganali svolte: asserire che non costituisca espressione di competenze professionali attinenti all'attività dell'Agenzia è una contraddizione in termini.

33. Si aggiunga, a ulteriore riprova, che in analogha procedura di passaggio di fascia economica, indetta con D.D. del 25.05.2010, lo stesso incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato valutato positivamente, ritenendolo funzione ulteriore rispetto alla normale attività d'Ufficio (all. 24).

34. Una disparità di trattamento immotivata e che non trova giustificazione alcuna, dato che, in ogni caso, nella Determinazione Direttoriale prot. n. 2662/RI/2014 l'incarico non è esplicitamente escluso dalla valutazione.

35. Inoltre, la mancata valutazione dell'incarico costituisce una palese disparità di trattamento, atteso che la commissione di valutazione, così come concordato a maggioranza nel verbale del 04.09.2014, ha riconosciuto titoli ante 2001 non strettamente legati alla costituzione dell'Agenzia, valutandoli positivamente (all. 5).

36. Con le stesse modalità e criteri interpretativi, pertanto, avrebbe potuto prendere in considerazione l'incarico di R.S.P.P., seppur erroneamente considerato non attinente in maniera specifica all'attività dell'Agenzia.

C. Sull'INCARICO DI TUTOR E-LEARNING PROGETTO AIDA, conferito dall'Agenzia Centrale - Area P.O.I., di cui al punto 9. 4).

La Sottocommissione istituita per l'istruttoria delle domande di partecipazione ha considerato non valutabile il punteggio relativo a detto incarico; ed in sede di riesame è stato esplicitato che la partecipazione ad un corso di formazione non costituisce un particolare incarico né comporta attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto all'attività svolta.

37. La mancata valutazione dell'incarico è illegittima e basata su erronei presupposti: è stato esaminato e valutato il corso di formazione seguito dal ricorrente e non "l'incarico di TUTOR E-LEARNING PROGETTO AIDA" dallo stesso svolto.

38. A seguito della qualifica di tutor e-learning ottenuta dopo la frequenza di un apposito corso di formazione, il ricorrente ha effettivamente svolto l'incarico di tutor.

39. Tale attività è stata espletata su specifico incarico, come previsto nella nota dell'allora Area Centrale Personale, Organizzazione e Informatica prot. n. 2331 del 02.07.2003; ed è certificata dalla nota prot. n. 29622/2003 del 10.12.2003 del Direttore della Circostrizione (all.ti 26, 29).

40. Si tratta di incarico particolare, che richiedeva specifica professionalità e apposita formazione, e che sicuramente era ulteriore rispetto alla normale attività svolta dal ricorrente, che era "addetto alle verifiche esterne presso le aziende" presso l'Area verifiche e controlli, come da O.d.S. n. 365 prot. n. 14311 del 31.08.2001 del Direttore della Circostrizione doganale (all.20).

41. Non vi era motivo, quindi, per non valutare positivamente l'attività svolta dal ricorrente, tenendo anche conto dell'effettuato riconoscimento di titoli ante 2001 non strettamente legati alla costituzione dell'Agenzia (all. 5).

D. Sull'INCARICO DI CAPO SERVIZIO VIAGGIATORI, conferito dal Direttore Circoscrizione di Bari con ordine di servizio prot. n. 17291 del 12.08.2003, di cui a punto 9. 5).

La Sottocommissione istituita per l'istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura ha considerato non valutabile il punteggio relativo a detto incarico; ed in sede di riesame è stato esplicitato che non si evince dai turni di servizio l'espressa nomina in capo al ricorrente, né l'effettivo svolgimento di attività/funzioni ulteriori rispetto all'attività svolta.

42. La mancata valutazione di tale titolo è illegittima, sussistendo tutte le condizioni previste dal bando, trattandosi di attività conferita dal Direttore di Circoscrizione, implicante "...*funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato*, ed effettivamente svolta.

43. La "*Sezione Viaggiatori - Stazione marittima*" è stata istituita con Ordine di Servizio prot. n. 14311 del 31.08.2001 del Direttore della Circoscrizione doganale con personale dell'Area gestione tributi, per lo svolgimento delle attività di controllo all'arrivo/partenza di merci e passeggeri imbarcati sui traghetti di linea da e verso paesi extra UE.

44. E il ricorrente, addetto all'Area verifiche e controlli con l'incarico di "addetto alle verifiche esterne presso le aziende", come da O.d.S. n. 365, ha assunto le funzioni di Capo servizio viaggiatori con O.d.S. prot. n. 17291 del 12.08.2003 conferito dal Direttore della Circoscrizione doganale.

45. Tale attività è sicuramente da considerare ulteriore rispetto alla normale attività lavorativa del ricorrente, che come è dimostrato per documenti era addetto ad altro incarico.

46. Ed è certa, giusta Ordine di Servizio Quindicinale prot. n. 17291/2003, predisposto dal Direttore della Circoscrizione, timbrato e firmato (all. 34).

47. L'espletamento di detto incarico è confermato anche dalla attestazione di servizio datata 12.06.2015 : *"servizi prestati dalla S.V. di seguito meglio specificati: ... Capo-Servizio Sezione Viaggiatori ... 16.08.2003 disposto con o.s. quindicinale prot.n.17291 del 12/08/2003; 21.08.2003 disposto con o.s. quindicinale prot.n.17291 del 12/08/2003; 24.08.2003 disposto con o.s. quindicinale prot.n.17291 del 12/08/2003; 06.02.2005 disposto con o.s. quindicinale prot.n.2005-2390 del 31/01/2005; 08.02.2005 disposto con o.s. quindicinale prot.n.2005-2390 del 31/01/2005; 12.02.2005 disposto con o.s. quindicinale prot.n.2005-2390 del 31/01/2005. ..."* (all. 10).

48. L'Agenzia non può di certo dolersi della pretesa cripticità dei suoi Ordini di Servizio, dai quali a suo dire non si sarebbe riuscito ad evincere l'espressa nomina a Capo Servizio Viaggiatori del ricorrente: non può essere imputata al dipendente la pretesa inidoneità di un atto predisposto dalla stessa Agenzia ad esplicitare le mansioni dallo stesso svolte, ovvero la mancanza di conoscenza della commissione di valutazione della modulistica utilizzata da parte datoriale.

49. Non vi era motivo, pertanto, per considerare l'incarico non valutabile ed erroneamente l'attestazione di servizio del 12.06.2015 è stata considerata tardiva.

50. In sede selettiva non era prevista allegazione documentale attestante gli incarichi svolti ma una semplice autocertificazione.

51. Trattandosi di incarichi conferiti dalla stessa Agenzia, tutta la relativa documentazione era ed è in possesso della stessa, che in ogni momento poteva e può verificare la posizione di servizio del dipendente.

52. Nessuna P.A. può, del resto, oberare il cittadino o il lavoratore chiedendo la produzione di documenti attinenti a dati che già sono in suo possesso, o che addirittura essa stessa ha formato.



53. Chiedendo egli stesso la certificazione presso i competenti uffici del servizio prestato, il ricorrente non ha prodotto documenti tardivi ma ha solo dimostrato l'errata valutazione compiuta dalla preposta commissione.

54. Aggiungasi l'ulteriore errore in cui è incorsa l'Agenzia, che ha omesso di valutare non solo l'incarico svolto ma ogni singolo incarico svolto.

55. In sede di valutazione, infatti, si sarebbe dovuto riconoscere, così come richiesto anche in sede di riesame, il punteggio per ogni incarico svolto o per i due gruppi di incarichi assegnati con distinti provvedimenti e risultanti dall'attestazione di servizio del ricorrente (16.08.2003, 24.08.2003 e 24.08.2003 come da O.d.S. quindicinale prot. n. 17291 del 12.08.2003, e 06.02.2005, 08.02.2005 e 12.02.2005 disposto con O.d.S. quindicinale prot.n.2005-2390 del 31.01.2005) per complessivi 1,50 punti, o in subordine 0,50 punti.

56. E ciò in base ai principi di correttezza, buona fede e salvaguardia del diritto del ricorrente alla corretta valutazione.

E. Sull'INCARICO DI CAPO SQUADRA SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI, conferito dal Direttore Circoscrizione Bari con ordine di servizio prot. n. 9849 del 19.04.2004, di cui al punto 9.6).

La Sottocommissione istituita per l'istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura ha considerato non valutabile il punteggio relativo a detto incarico; ed in sede di riesame è stato esplicitato che detta attività/responsabilità non costituisce espressione di capacità o competenze professionali specificamente attinenti all'attività dell'Agenzia.

Preso atto che la predetta nomina non è contestata, e che non è contestato che si trattava di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività svolta presso l'Area verifiche e controlli alla quale era assegnato il ricorrente, come risulta dal ci-



tato O. di S. n. 365 del 31.08.2001 del Direttore della Circostrizione doganale, si rileva l'illegittimità della mancata valutazione del titolo.

57. L'incarico non si può ritenere slegato dall'attività propria dell'Agenzia, richiedendo per la sua stessa natura una specifica conoscenza dell'attività propria e dell'organizzazione della Agenzia.

58. E data la sua peculiarità, ha richiesto, ai sensi della normativa, che il personale addetto svolgesse apposita formazione, come si evince anche dall'ordine di servizio n. 413 prot. 2004/9849 (all. 40).

59. Ricorrevano, pertanto, tutte le condizioni previste dalla Determ. prot. n. 2662/RI/2014 per la valutazione positiva dell'incarico.

60. Inoltre, la mancata valutazione positiva dell'incarico costituisce una palese disparità di trattamento, atteso che la commissione di valutazione, così come concordato a maggioranza nel verbale del 04.09.2014, ha riconosciuto titoli ante 2001 non strettamente legati alla costituzione dell'Agenzia, valutandoli positivamente (all. 5).

61. Con le stesse modalità e criteri interpretativi, pertanto, avrebbe potuto prendere in considerazione anche il predetto incarico, seppur erroneamente considerato non attinente in maniera specifica all'attività dell'Agenzia.

F. Sull'INCARICO DI CAPO SERVIZIO ACCERTAMENTO, conferito dal Direttore circostrizione di Bari, di cui al punto 6.7).

La Sottocommissione istituita per l'istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura ha considerato non valutabile il punteggio relativo a detto incarico; ed in sede di riesame è stato esplicitato che dai turni di servizio non si evince la nomina del ricorrente a capo Servizio e che, comunque, l'attività non è ulteriore rispetto alla normale attività svolta.

62. La mancata valutazione di tale incarico è illegittima, sussistendo invero

tutte le condizioni previste dalla Determ. prot. n. 2662/RI/2014.

63. Si trattava, infatti, di attività conferita dal Direttore di Circostrizione, implicante "...*funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato*, ed effettivamente svolta.

64. Il "Servizio accertamenti e controlli" è stato istituito nell'ambito dell'Area gestione tributi della Circostrizione doganale per lo svolgimento delle attività di controllo sulle merci in entrata e in uscita dal territorio dell'UE, e ad esso sono stati assegnati i vari funzionari addetti.

65. Il ricorrente era addetto all'Area verifiche e controlli con l'incarico di "addetto alle verifiche esterne presso le aziende", come da O.d.S. n. 365; ed in seguito organicamente assegnato alla normale attività amministrativa in Direzione come da O.d.S. n. 447 del Direttore della Circostrizione doganale prot. n. 2005-543 del 10.01.2005.

66. L'espletamento dell'incarico di Capo Servizio è, quindi, sicuramente da considerare ulteriore rispetto alla normale attività lavorativa del ricorrente, che come è dimostrato per documenti era addetto ad altro incarico.

67. L'incarico è stato, inoltre, confermato dalla attestazione di servizio datata 12.06.2015, che ha indicato le precise date in cui è stata svolta l'attività: "*i servizi prestati dalla S.V. di seguito meglio specificati: ... Capo Servizio Accertamento ... 22.08.2003 disposto con o.s. quindicinale prot.n.17291 del 12/08/2003; 25.08.2003 disposto con o.s. quindicinale prot.n.17291 del 12/08/2003*".

68. Non vi era motivo, pertanto, per considerare l'incarico non valutabile, atteso che risultava comunque dallo stato di servizio del ricorrente l'effettivo espletamento; ed erroneamente l'attestazione di servizio del 12.06.2015 è stata considerata tardiva.

69. Come già innanzi esplicitato, in sede selettiva non era prevista allegazione documentale attestante gli incarichi svolti ma una semplice autocertificazione.

70. Chiedendo egli stesso la certificazione presso i competenti uffici del servizio prestato, il ricorrente non ha prodotto documenti tardivi ma ha solo dimostrato l'errata valutazione compiuta dalla preposta commissione e l'effettivo espletamento del servizio.

**G. SULL'INCARICO DI CAPO SQUADRA SERVIZIO SCANNER**, conferito dal Direttore Circoscrizione Bari con integrazione di O.d.S. prot. n. 2005-55/RIS del 31.03.2005, di cui al punto 9.10).

La Sottocommissione istituita per l'istruttoria delle domande di partecipazione ha considerato non valutabile l'incarico; ed in sede di riesame è stato esplicitato che l'incarico di Capo squadra fosse stato svolto una sola giornata e non avesse determinato lo svolgimento di attività/funzioni ulteriori rispetto all'attività del lavoratore, e, comunque, che lo svolgimento dell'attività non si potesse evincere dall'ordine di servizio.

71. La mancata valutazione dell'incarico è illegittima e basata su erronei presupposti, sussistendo tutte le condizioni previste dal bando per il riconoscimento dell'attività svolta dal ricorrente e l'attribuzione del relativo punteggio.

72. Il ricorrente ha effettivamente ricoperto l'incarico di Capo-squadra Scanner, giusta incarico del Direttore Circoscrizione Bari, e in più occasioni (all. 15).

73. L'espletamento di detto incarico è confermato dalla attestazione di servizio datata 12.06.2015 : *"servizi prestati dalla S.V. di seguito meglio specificati: ... Capo-squadra addetto al servizio scanner ... 18.08.2003-20.08.2003 disposto con o.s. quindicinale prot.n.17291 del 12/08/2003; 03.04.2005 disposto con nota prot.n.2005-55ris del 31/03/2005 ad integrazione dell'o.s. quindicinale prot.n.2005-6786 del 25/03/2005; ..."* (all. 10).

74. Il capo-squadra scanner è il responsabile della squadra appositamente composta per i controlli dei containers e di veicoli merci a mezzo della suddetta apparecchiatura di scansione RX (peraltro ad alto rischio di contaminazione per persone e merci tanto dà richiedere particolari cautele, anche preliminari alla messa in funzione dell'apparecchiatura), attualmente in uso nelle più importanti dogane su tutto il territorio dell'Unione Europea.

75. I compiti della squadra addetta al sistema di controllo scanner, la sua composizione, e le modalità di svolgimento delle operazioni di ispezione e descrizione dei compiti assegnati agli addetti, sono dettagliatamente descritti nelle istruzioni operative prot. n. 1104 del 28.03.2002 dell'allora Area Centrale Verifiche e Controlli, diramata con nota prot. n. 2002-10555 del 08.04.2002 dell'AVC dell'allora Direzione Regionale (all. 17).

76. Si legge all'art. 5.3 "Il capo-squadra espleta le seguenti funzioni: a) coordina e controlla il processo di scansione, sulla base delle richieste che gli pervengono dal Capo ufficio Visite e Controlli; b) tiene costanti rapporti con il Capo Ufficio Visite e Controlli per tutto ciò che riguarda le operazioni di ispezione ed il loro esito; c) controlla, attraverso il sistema televisivo di sorveglianza a circuito chiuso, che non si avvicinino all'area di rispetto persone od animali; d) impartisce al verificatore, gli ordini di inizio e di fine scansione, avuto riguardo alla regolarità delle condizioni operative; e) qualora le immagini risultanti dalla scansione non siano nitide, ordina la ripetizione della prova; f) nei casi controversi e in tutti gli altri casi in cui lo ritenga necessario, valuta, insieme al verificatore, le immagini radioscopiche; g) appone la dicitura di esito del controllo scanner sulla comunicazione al capo ufficio Visite e Controlli dell'esito del controllo scanner e di cui al punto 7.2.; h) in caso di coerenza fra le immagini radioscopiche ed il carico delle merci dichiarate, barra la casella con la dicitura "controllo scanner con esito coerente al dichiarato"; i) nell'ipotesi h), qualora non vi sia selezione di visita merce da parte del circuito doganale di controllo (cai B e C del punto 3.5.), dà disposizione, dopo aver informato il Capo Ufficio Visite e Controllo circa l'esito della scansione, al militare della Guardia di finanza (di cui al punto 6.2) di consentire il via libera all'automezzo; j) nella stessa ipotesi, h), nel caso di selezione di visita merce (caso A del punto 3.5), dà disposizione allo stesso militare di indirizzare l'automezzo verso gli appositi spazi riservati alla visita, dandone immediata comunicazione al Capo Ufficio Visite e Controlli affinché disponga per la visita fisica, speditiva e semplificata, delle merci; k) quando l'esito della scansione mette in evidenza situazioni di difformità, barra la casella con la dicitura "controllo scanner con esito non coerente al dichiarato" e dà disposizione al militare della Guardia di Finanza (di cui al punto 6.2) di indirizzare l'automezzo verso gli appositi spazi riservati alla visita, dandone immediata comunicazione al Capo Ufficio Visite e Controlli affinché disponga per una approfondita visita fisica delle merci; l) nelle ipotesi di cui al n. 2)

*del punto 3.5.2 ed ai punti 3.6 e 3.7, agisce in relazione all'esito del controllo scanner effettuato sulla base delle specifiche indicazioni di ispezioni fornite ed appone la dicitura di esito del controllo scanner sulla comunicazione di cui al punto 7.2., barando la casella attinente l'esito del controllo stesso. ".*

77. Si tratta, quindi, di incarico particolare, che richiede specifica professionalità e che era ulteriore rispetto alla normale attività svolta dal ricorrente.

78. Si rileva per documenti, infatti, che il ricorrente nel primo periodo era "addetto alle verifiche esterne presso le aziende, come da O.d.S. n. 365 prot. n. 14311 del 31.08.2001 del Direttore della Circostrizione doganale (all. 20); e che nel secondo periodo era dislocato presso l'Ufficio Programmazione & Controllo – Rilascio autorizzazioni, come da O.d.S. n. 450, disposizioni del 21.02.2005 prot. 2005 – 4239 del Direttore della Circostrizione f.f. (all. 18).

79. Non vi era motivo, pertanto, per considerare l'incarico di Capo-squadra addetto al servizio scanner non valutabile ed erroneamente l'attestazione di servizio del 12.06.2015 è stata considerata tardiva.

80. Come innanzi esplicitato, in sede selettiva non era prevista alcuna allegazione documentale attestante gli incarichi svolti ma una semplice autocertificazione.

81. Chiedendo egli stesso la certificazione presso i competenti uffici del servizio prestato, il ricorrente non ha prodotto documenti tardivi ma ha solo dimostrato l'errata valutazione compiuta dalla preposta commissione.

82. Aggiungasi l'ulteriore errore in cui è incorsa l'Agenzia, che ha omesso di valutare non solo l'incarico svolto ma ogni singolo incarico svolto.

83. In sede di valutazione si sarebbe dovuto riconoscere, così come richiesto dal ricorrente in sede di riesame, il punteggio per ogni incarico svolto o per i due gruppi di incarichi assegnati con distinti provvedimenti (18.08.2003, 20.08.2003 come da O.d.S. quindicinale prot. n. 17291 del 12.08.2003, e 03.04.2005 come da nota prot.n. 2005-55ris del 31.03.2005 ad integrazione dell'O.d.S. quindicinale

prot.n.2005-6786 del 25/03/2005) per complessivi 0,75 punti, o in subordine 0,50 punti.

84. E ciò in base ai principi di correttezza, buona fede e salvaguardia del diritto del ricorrente alla corretta valutazione.

II. SULL'INCARICO DI FORMATORE SCANNER conferito dal Direttore Regionale Puglia a Basilicata con attestato prot. n. 2002 - 7993 del 13.03.2002, di cui al punto 9.1).

La Sottocommissione istituita per l'istruttoria delle domande di partecipazione ha considerato non attribuibile l'incarico; ed in sede di riesame è stato esplicitato che il titolo di formatore scanner non costituisca espletamento di "*particolare incarico*"

85. La mancata valutazione dell'incarico è illegittima e basata su erronei presupposti: la Commissione ha ritenuto di esaminare il corso di formazione per l'utilizzo di apparecchiature scanner seguito dal ricorrente e non "l'incarico di Formatore Scanner" dallo stesso svolto.

86. A seguito del corso di formazione per l'utilizzo del "Silhouette Scan Mobile 300" il ricorrente ha ottenuto apposito attestato (all.14)

87. Stante la professionalità acquisita con l'addestramento all'utilizzo delle suddette apparecchiature, il ricorrente ha espletato sia l'incarico di Capo-squadra Scanner di cui innanzi, sia l'incarico di formatore scanner, svolgendo attività di addestramento "sul campo" o cosiddetto "*training on the job*".

88. Il personale addetto alla squadra scanner, non avendo effettuato specifici corsi, è stato addestrato dal ricorrente, ricevendo la formazione e le necessarie istruzioni circa le operazioni da eseguire.

89. Ben avrebbe dovuto, pertanto, parte datoriale riconoscere detto incarico di Formatore Scanner atteso che l'attività di formazione, non formalizzata solo per una mancanza dell'Agenzia, è stata di fatto posta in essere nell'attività di addestra-

mento del personale addetto alla squadra scanner che, in tal modo, ha acquisito la necessaria esperienza tramite affiancamento diretto sul posto di lavoro.

I. Sull'INCARICO DI CAPO STAFF DEL DIRETTORE, conferito dal Direttore U.D. Bari con provv. prot. n. 2006-21880 del 22.11.2006, di cui al punto 6. 11).

La Sottocommissione istituita per l'istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura ha considerato non valutabile il punteggio relativo a detto incarico; ed in sede di riesame è stato esplicitato che era stato valutato positivamente l'incarico di "responsabile programmazione e controllo operativo" nell'ambito dell'Ufficio di Staff e, pertanto, una eventuale valutazione per l'incarico di Capo Staff sarebbe risultata una duplicazione.

90. La mancata valutazione di tale incarico è illegittima, sussistendo tutte le condizioni previste dal bando, trattandosi di attività conferita dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane, implicante *"...funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato, ed effettivamente svolta.*

91. L'incarico di Capo dello Staff è stato conferito dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane, come da provvedimento prot. n. 2006-21880 del 22.11.2006, al fine di istituire ed attivare, appunto, l'Ufficio delle Dogane di Bari con la contemporanea soppressione della ex Circostrizione doganale e dell'Ufficio Tecnico di Finanza le cui attività sono state trasferite all'Ufficio delle Dogane (all. 43).

92. Il ricorrente, già assegnato all'incarico di Responsabile dell'Ufficio Programmazione & Controllo - Rilascio autorizzazioni della Circostrizione doganale, con O. di S. n. 450 prot. n. 2005-4239 del 21.02.2005 (all. 18), per evidenti esigenze organizzative ed al fine di garantire un supporto al Sig. Direttore nella gestione dell'ufficio, è stato incaricato dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane ad espletare le ulteriori funzioni di Capo dello Staff.

93. E tali funzioni ha espletato, seppur per periodo limitato.

94. Ininfluyente è la durata dell'incarico, e conseguentemente prive di pregio le motivazioni espresse in sede di riesame, atteso che nessun riferimento temporale è previsto dal bando, e che, ovviamente, se una nomina vi è stata è evidente che era necessario che vi fosse un Capo Staff che assumesse le funzioni e le decisioni proprie di tale figura professionale.

95. Tale attività, coerente certamente con il modello organizzativo dell'Agenzia, e di certo non duplicazione di altro incarico, deve essere quindi positivamente valutata, con attribuzione del relativo punteggio al ricorrente, così come previsto dalla Determinazione prot. n. 2662/RI/2014.

L. Sull'INCARICO DI SERVIZIO RILASCIO AUTORIZZAZIONI REGIMI TPA - TPP E ART. 214 TULD, conferito dal Direttore U.D. Bari con disposizione prot. n. 2007-20228 del 17.05.2007, di cui al punto 9.13); sull'INCARICO DI SERVIZIO RILASCIO AUTORIZZAZIONI, conferito dal Direttore U.D. Bari con disposizione prot. n. 2007-31550 del 31.07.2007, di cui al punto 9.14);

La Sottocommissione istituita per l'istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura ha considerato non valutabile il punteggio relativo a detti incarichi; ed in sede di riesame è stato esplicitato che non comportano lo svolgimento di attività/funzioni ulteriori rispetto all'attività svolta dal ricorrente.

96. La mancata valutazione di tali titoli è illegittima, sussistendo tutte le condizioni previste dal bando, trattandosi di attività conferita dal Direttore U.D. di Bari, implicante "...*funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato*, ed effettivamente svolta.

97. Gli incarichi di cui alle disposizioni prot. n. 2007-20228 del 17.05.2007 e prot. n. 2007-31550 del 31.07.2007, conferiti dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane, riguardavano il rilascio di particolari autorizzazioni doganali TPA - TPP e art. 214 TULD, con svolgimento delle relative istruttorie, nonché lo svolgimento di



compiti relativi a autorizzazioni e certificazioni di carattere doganale, provvedimenti relativi a regimi doganali, provvedimenti di reintroduzione in franchigia e di franchigie doganali, predisposizione istruzioni di servizio per la corretta applicazione della normativa doganale, provvedimento di rilascio duplicati e predisposizione istruzioni personale ausiliario degli spedizionieri doganali (all.ti 44,45).

98. Tali attività sono sicuramente da considerare ulteriori rispetto alla normale attività lavorativa del ricorrente, che, come è dimostrato per documenti era addetto ad altro incarico, essendo assegnato all'Ufficio di Staff, quale Responsabile della "Programmazione e controllo operativo", giusta O.d.S di organica assegnazione prot. 2006-22411 del 24.11.2006 (all. 46).

M. Sull'INCARICO DI RILASCIO E FIRMA AUTORIZZAZIONI AL S.T.D. EDI, conferito dal Direttore U.D. Bari con provvedimento prot. n. 2008-12389 del 06.03.2008, di cui al punto 9.15)

La Sottocommissione istituita per l'istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura ha considerato non valutabile il punteggio relativo a detto incarico; ed in sede di riesame ha considerato che non comporta lo svolgimento di attività/funzioni ulteriori rispetto all'attività svolta dal ricorrente.

99. Anche la mancata valutazione di tale attività è illegittima, sussistendo tutte le condizioni previste dal bando, trattandosi di attività conferita dal Direttore U.D. di Bari, implicante "...*funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato, ed effettivamente svolta.*

100. L'incarico è stato conferito con provvedimento prot. n. 2008-12389 del 06.03.2008, ed il ricorrente doveva provvedere, in relazione al Servizio Telematico Doganale EDI: "*alla verifica della completezza e della correttezza della documentazione presentata da parte dei contribuenti interessati; a visualizzare i dati relativi al soggetto da autorizzare tramite apposita funzione; a verificare la corrispondenza dei*

*dati visualizzati con la documentazione presentata, astenendosi dal rilascio dell'autorizzazione ed annullando l'operazione in caso di incongruenze; a procedere, tramite l'apposita funzione, alla stampa dell'autorizzazione in duplice copia; a firmare ciascuna copia nello spazio in calce alla dicitura "p. IL DIRETTORE DEL'UNITA' QUALITA' E SVILUPPO COMPETENZE ICT - DR ROBERTO TUGNOLI"" (all. 47).*

101. Tale attività è sicuramente da considerare ulteriore rispetto alla normale attività lavorativa del ricorrente, che, come è dimostrato per documenti era addetto ad altro incarico, essendo assegnato all'Ufficio di Staff, quale Responsabile della "Programmazione e controllo operativo", giusta O.d.S di organica assegnazione prot. 2006-22411 del 24.11.2006 (all. 46).

N. Sull'INCARICO DI DIRETTORE SOSTITUTO, conferito dal Direttore U.D. Bari con provvedimento prot. n. 2007-33164 del 09.08.2007, di cui al punto 9.15).

La Sottocommissione istituita per l'istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura ha considerato non valutabile detto incarico; ed in sede di riesame è stato esplicitato che non ricorrevano i presupposti trattandosi di preventiva nomina di un funzionario quale sostituto del sostituto, atteso che il ricorrente veniva nominato quale sostituto del già sostituto Sig. Pascazio.

102. Tale valutazione è illegittima, ricorrendo tutti i presupposti previsti per la positiva valutazione dell'attività effettivamente svolta dal ricorrente.

103. Premesso che non è contestato che si trattava di incarico non rientrante nella normale attività svolta dal ricorrente, la nomina di un secondo Direttore sostituto risponde perfettamente alla logica di impedire che il posto apicale di Direttore rimanga sguarnito.

104. Data l'importanza della figura, infatti, il lavoro svolto dal Direttore non può subire interruzioni, paralizzando l'attività dell'Agenzia o del singolo settore, tanto da prevedere anche più di un sostituto.

105. E tale attività di Direttore sostituto il ricorrente ha effettivamente svolto, così come previsto dal bando, allorquando il Sig. Pascazio è stato impossibilitato a prestare servizio in sostituzione del Direttore.

106. Erroneamente la sottocommissione ha letto e valutato l'incarico svolto dal ricorrente solo quale sostituzione del Sig. Pascazio, atteso che il ricorrente ha sostituito il Direttore assente, quale secondo sostituto appositamente nominato (all. 48).

107. La mancata attribuzione del dovuto punteggio all'attività espletata non trova, quindi, giustificazione alcuna, atteso che, in ogni caso, nella Determinazione Direttoriale prot. n. 2662/RI/2014 l'incarico non è esplicitamente escluso dalla valutazione.

108. Il bando non attua distinzione se la sostituzione del dirigente avviene in qualità di secondo o primo sostituto, prevedendo esclusivamente che si tratti di incarico relativo *"alla sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento"*. E tanto è avvenuto.

o o o

Emerge chiaramente dalla narrazione delle circostanze di fatto e dalla documentazione in atti che gli incarichi indicati nella domanda di partecipazione ed innanzi dedotti potessero e dovessero essere valutati positivamente, con attribuzione del relativo punteggio al ricorrente e collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito ai fini della dovuta progressione economica, e condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive.

o o o

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, in fatto e in diritto, il ricorrente,

rappresentato e difeso come in epigrafe,

### RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione, voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, delle determinazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 29524/RI/2014 del 03.12.2014, prot. n. 5554/RI/2015 del 02.03.2015 e prot. n. 18173/RI/2015 del 11.08.2015, nonché delle note dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 2015-12561/R.U. del 28.05.2015 e prot. n. 2015-14503/R.U. del 23.06.2015, e di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto,

- 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo svolgimento dei particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane indicati nella domanda di partecipazione datata 04.03.2014 ed esplicitati in narrativa, ed al riconoscimento degli stessi quali titoli valutabili, con attribuzione del relativo punteggio sino ad un massimo di 2,50 punti, tenendo conto della già avvenuta attribuzione di 1,00 punti, o del punteggio ritenuto di giustizia, e per l'effetto
- 2) condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Suo Direttore e legale rappresentante pro tempore, ad attribuire al ricorrente il corretto punteggio che sarà riconosciuto, ad inserire il ricorrente nella corretta posizione nella graduatoria generale di merito della procedura selettiva di cui in narrativa sulla base del punteggio sopra indicato, modificando la stessa, e provvedendo, altresì, ad attribuirgli il corretto inquadramento professionale ed economico;
- 3) condannare, altresì, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Suo

Direttore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento professionale ed economico di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, che saranno richieste e quantificate, in difetto di spontaneo adempimento, con successivo ed autonomo giudizio.

4) Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

° ° °

In via processuale, si presenta istanza per essere autorizzati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., alla notificazione nei confronti dei potenziali controinteressati mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, nell'apposita area tematica, in quanto utilizzato dalla stessa Agenzia per la pubblicazione di bandi e graduatorie. L'elevato numero dei destinatari della notificazione, e la difficoltà della loro identificazione completa, rende infatti impossibile la notifica del ricorso nei modi ordinari.

In via istruttoria, senza invertire l'onere della prova, si chiede ammettersi prova testimoniale diretta sulle circostanze di fatto indicate ai punti 87 e 88 della narrativa che precede, espunte da eventuali termini di valutazione, precedute dalla formula di rito "Vero che", a mezzo dei seguenti testi: Anzano Francesco - Via Francesco Rubini n. 8, 70129 Bari, Lopez Giuseppe - Via Dott. Vittorio Nunziante n. 135, 70027 Palo del Colle (BA).

Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare mezzi istruttori e produrre documentazione, anche in relazione al comportamento processuale di controparte.

° ° °

Si depositano nel fascicolo di parte i seguenti documenti in copia:

1. Determinazione prot. n. 37812/RI/2010;

2. Determinazione prot. n. 2662/RI/2014;
3. verbale accesso agli atti datato 12.01.2015;
4. domanda di partecipazione del 05.03.2014 con allegate schede di valutazione e scheda riepilogativa a firma della Commissione di valutazione;
5. verbale di accesso agli atti del 26.01.2015 e verbali di riunione;
6. domanda di riesame;
7. richiesta di esito della domanda di riesame;
8. Lettera Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 2015-12561/R.U.;
9. Richiesta di attestazione incarico;
10. Lettera attestazione incarichi prot. n. 2015-3845/RI;
11. Domanda di riesame;
12. Lettera Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 2015-14503/R.U.;
13. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 2002-7993 del 13.03.2002;
14. Certificate Corso di addestramento SilhouetteScan Mobile 300;
15. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 2005-55/ris del 31.03.2005
16. Ordine di Servizio prot. n. 2005-6786 del 25.03.2005;
17. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 2002-10555 del 08.04.2002, con allegata nota e istruzioni per l'ispezione di container e autoveicoli adibiti al trasporto merci per mezzo del sistema di controllo scanner;
18. Disposizione Agenzia delle Dogane prot. n. 2005 - 4239 del 21.02.2005;
19. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 14321 del 31.08.2001;
20. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 14311 del 31.08.2001;
21. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 17223 del 18.10.2002;
22. Attestato di partecipazione seminario CITES;
23. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 20021 del 03.12.2002;
24. Domanda partecipazione procedura selettiva del 01.07.2010;

25. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 1103 del 18.01.2003;
26. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 3458 del 20.02.2003;
27. Attestato di partecipazione Corso "Tutor e-learning - Progetto AIDA";
28. Nota Agenzia delle Dogane prot. n. 2003-2972 del 24.01.2003;
29. Nota Agenzia delle Dogane prot. n. 2331 del 01.07.2003;
30. Nota Agenzia delle Dogane prot. n. 2003-22400 del 11.07.2003;
31. Nota Agenzia delle Dogane prot. n. 2003-22631 del 15.07.2003;
32. Nota Agenzia delle Dogane prot. n. 2003-30850 del 01.10.2003;
33. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 29622/2003 del 10.12.2003;
34. Ordine di Servizio prot. n. 17291 del 12.08.2003;
35. Elenco deleghe servizio prolungato, foglio di presenza e lavoro straordinario del 16.08.2003;
36. Elenco deleghe servizio prolungato e foglio di presenza del 21.08.2003;
37. Elenco deleghe servizio prolungato e foglio di presenza del 24.08.2003;
38. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 14311 del 31.08.2001;
39. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 14321 del 31.08.2001;
40. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 9849 del 19.04.2004;
41. Ordine di Servizio prot. n. 2005-2390 del 31.01.2005;
42. Ordine di servizio n. 447 prot. 2005-543 del 10.01.2005;
43. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 2006-21880 del 22.11.2006;
44. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 2007-20228 del 17.05.2007;
45. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 2007-31550 del 31.07.2007;
46. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 2006-22411 del 24.11.2006;
47. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 2008-12389 del 06.03.2008;
48. Lettera Agenzia delle Dogane prot. n. 2007-33164 del 09.08.2007;
49. Determinazione prot. n. 29524/RI/2014 del 03.12.2014;

50. Determinazione prot. n.5554/RI/2015 del 02.03.2015;
51. Determinazione prot. n. 18173/RI/2015 del 11.08.2015;
52. Cedolino paga;
53. stralcio CCNL comparto Agenzie Fiscali, con tabelle bienni economici.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che è dovuto il contributo unificato di € 259,00.

Salvezze illimitate.

Bari, il 21 gennaio 2016

(Avv. Marina Pietropoli)

*Marina Pietropoli*

*Marina Pietropoli*  
FEB. 2016





TRIBUNALE DI BARI  
Sezione lavoro

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA  
EX ART. 415 2° COMMA C.P.C.

Il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Avarello  
letto il ricorso iscritto al n. 729/2016;  
presentato da **DAMIANO TATULLI**;  
visti gli artt. 415, comma 2° e 416, comma 1° e 2° c.p.c.;  
evidenziato che, in ragione dell'enorme carico di ruolo e della necessità di esperire un serio  
tentativo di conciliazione, non può essere rispettato il termine per la fissazione dell'udienza previsto  
dall'art. 415, comma 3° c.p.c.

**FISSA**

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno **05/12/2016**, alle ore **09:00** alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova. Con avviso che non si potrà tener conto dei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Bari, 27/01/2016

Il Giudice  
*dr.ssa Valentina Avarello*



### ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritta Avv. Marina Pietropoli (PTRMRN73T69D883F) attesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma 1, del D.L. 179/2012, e ss.mm.i., la conformità della presente copia analogica del decreto di fissazione di udienza n. cronol. 3575/2016 del 27/01/2016, RG n. 729/2016, alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del procedimento n. 729/2016 R.G. del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro dal quale è stata estratta.  
Bari, li 04/02/2016


Avv. Marina Pietropoli  
*Marina Pietropoli*

ina Pietropoli  
stenza n  
080.56



## Relata di Notifica

Istante il Sig. Damiano Tatulli, ed a richiesta dell'Avv. Marina Pietropoli, nella sua qualità in atti, io sottoscritto U.G. addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Bari, per legale scienza e ad ogni effetto di legge, ho notificato copia conforme all'originale dell'antescritto ricorso, con pedissequo decreto giudiziale di fissazione di udienza, alla **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**, in persona del suo Direttore e rappresentante pro tempore, con sede in **00143 ROMA** alla **Via Mario Carucci n. 71**, ivi spedendola a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. come per legge



0142333

76716345588-1

Posteitaliane

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Attivazione **RACCOMANDATA** **ATTI UFFICIO**  
È vietato introdurre danaro o valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.  
Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		
VIA/PIAZZA	<i>via - 1653</i>	N° CIV.
CAP	COMUNE	PROV.
MITTENTE		
VIA/PIAZZA		
C.A.P.	COMUNE	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
Consegnare la casella interessata

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

Firmato Da: MARINA PIETROPOLI LE messo Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 - Serial#: 21119f

001459

Prova di Qualificazione  
Data .....  
- 6 FEB. 2016

Trasf. a ..... Spusa (Pudova)  
Militante Qualificato

*[Handwritten signature]*





### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

La sottoscritta Avv. Marina Pietropoli (PTRMRN73T69D883F), in qualità di difensore del Sig. Damiano Tatulli nel giudizio n. 729/2016 R.G. innanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, attesta ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012, che la presente copia informatica è conforme all'originale dal quale è stata estratta.

Bari, li 29 novembre 2016

Avv. Marina Pietropoli

